

Monza, 08/02/2022

Al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

Dott.ssa Augusta Celada

**direzione-lombardia@istruzione.it**

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia di Monza e Brianza

e p.c. alla Procura regionale della Corte dei conti

**lombardia.procura@corteconticert.it**

LORO SEDE

**Oggetto:** Attività di formazione obbligatorie per il Personale docente.

Come è noto, il comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015 dispone che.

***“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.***

Il comma 961, dell'art. 1, della legge 178/2020 prevede che:

***“ Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di **formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità**. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, **prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento**, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.***

Con il Decreto 188/2021, il Ministero dell'istruzione ha emanato le disposizioni di attuazione del suddetto comma 961 disciplinando ***“le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell'alunno stesso”.***

Il comma 1, dell'art. 66 del CCNL 2077, tuttora vigente per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 10 del CCNL 2018 dispone che:

***“In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predisporre il piano di formazione per il personale ATA”.***

Il Piano Scuola 2021/2022 emanato dal Ministero dell'istruzione il 16 luglio 2021 dispone che:

*“Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali” (cfr. pag. 14).*

Dal quadro normativo di cui sopra risulta, dunque, che la frequenza alle attività di formazione del personale docente previste dalla legge sono obbligatorie, fermo restando la previa deliberazione delle relative attività da parte del Collegio dei docenti.

Le modifiche introdotte ai fini dell'obbligazione contrattuale, introdotte in via generale dalla novella del 2015 e, in particolare per le attività di formazione del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, dalla novella del 2020, hanno comportato una novazione oggettiva in riferimento alla qualificazione della formazione che, allo stato attuale, non è più un diritto (come precedentemente previsto dall'art. 64, comma 1, CCNL 2007) ma un dovere (obbligo).

La natura obbligatoria di tali attività ha determinato l'ingresso delle medesime nell'obbligazione contrattuale dei docenti.

Cionondimeno, una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui sopra induce a ritenere che l'adempimento dell'obbligazione *de quo* non possa tradursi in un prolungamento temporale della prestazione siccome regolata e definita dal vigente CCNL.

Diversamente opinando, il comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015 e il comma 961, dell'art. 1, della legge 178/2020 risulterebbero incostituzionali per contrasto con gli articoli 36, 1° comma, e 81, 3° comma, della Costituzione.

Come è noto, l'art. 36, 1° comma, della Cost. dispone che:

*“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.*

Mentre l'art. 81, 3° comma, della Carta prevede espressamente che:

*“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.*

Orbene, i citati artt. 1, c.124 della legge 107/2015 e 1, c. 916 della legge 178/2020 risultano totalmente privi di copertura finanziaria ai fini delle retribuzioni del personale eventualmente obbligato ad adempiere gli obblighi relativi alla formazione al di fuori del limite temporale di cui agli artt. 28 e 29 CCNL 2007.

Pertanto, qualora venisse preteso dalla Parte datoriale di assolvere la prestazione oltre tale limite, ciò determinerebbe l'insorgenza di crediti retributivi in capo ai docenti obbligati in misura pari alle ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto al limite di cui ai citati artt. 28 e 29 CCNL.

Nel caso specifici gli oneri a carico dell'Amministrazione risulterebbero pari ad € 17,50 per ogni ora di lavoro prestata in eccedenza (cfr. tabella 5 allegata al CCNL 2007).

Conseguentemente, le ore di formazione obbligatoria devono necessariamente essere contenute nei limiti temporali dei più volte citati artt. 28 e 29 CCNL.

Nondimeno è da escludere che ciò possa avvenire per effetto di una decurtazione delle ore di insegnamento, fatto salvo il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 64 CCNL 2007, atteso che ciò, oltre ad essere vietato per espressa previsione contenuta nel citato comma 961, dell'art. 1, della legge 178/2020, comporterebbe comunque una interruzione del servizio.

Quanto alla individuazione della frazione dell'orario di lavoro entro la quale collocare le attività di formazione, valga l'insegnamento della Suprema corte che, con l'ordinanza 30907/2020, a mente del quale l'attività di aggiornamento professionale rientra nel più lato concetto di attività di lavoro << spettando al

datore di lavoro, laddove la contrattazione nulla disponga in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento>>.

Il Ministero ha esercitato tale facoltà in epoca recente con alcune Faq pubblicate il 9 dicembre 2020 scorso (si vedano le faq 2, 3, e 4 della sezione 3, reperibile sul sito:

<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>) con le quali, in occasione dell'emanazione di alcuni chiarimenti riguardanti la formazione sulla didattica digitale, ha disposto che le attività di formazione debbano rientrare nel monte annuale delle 40 ore di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del contratto de 2007.

Sulla validità di tale fonte valga l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con il parere 1275/2021 del 20 luglio scorso, ha stabilito infatti che le Faq, pur non essendo fonti del diritto, "orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent".

Infine, va fatto rilevare che l'art. 2013 del c.c. sanziona con l'invalidità le rinunzie e le transazioni. Conseguentemente, i crediti maturati dai docenti risulterebbero comunque esigibili anche in caso di rinuncia espressa o per *facta concludentia* oppure in caso di accettazione di somme di minore importo rispetto alla retribuzione supplementare spettante.

## **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, è evidente che le attività di formazione debbano essere comprese nel monte delle 40 ore annuali di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) del contratto de 2007 e, per l'effetto, comprese nel Piano annuale delle attività di cui all'art. 28, c. 4 del CCNL 2007, se del caso, decurtando le altre attività già deliberate fino alla concorrenza del suddetto limite di 40 ore annuali.

Conseguentemente, lo sfioramento del suddetto in assenza della necessaria copertura finanziaria da parte delle Istituzioni scolastiche potrebbe ingenerare la responsabilità per danno erariale in capo ai Dirigenti scolastici inadempienti, stante il comportamento intenzionale risultante dalla mancata applicazione del quadro normativo di cui sopra.

Distinti saluti



---

Coordinatrice della Gildea degli Insegnanti di Monza e Brianza